

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa -Presidente-

dr. Raffaele Del Porto -Giudice-

dr. Angelina Augusta Baldissera -Giudice relatore-

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 21107 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

Interacciai spa

-opponente-

con l'avv. Giuseppe Chierici, per procura in calce al ricorso;

e

Fallimento ISA s.r.l.in liquidazione

-opposto-

con l'avv. Giuseppe Amato, per procura a margine della memoria difensiva;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Interacciai spa ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento ISA srl in liquidazione del proprio credito di € 195.434,22 in via ipotecaria, in forza di ipoteca giudiziale iscritta presso i Registri immobiliari di Brescia in data 30.11.2012 ai nn. 41319/7102 sulla scorta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della società in bonis (decreto adottato dal tribunale di Reggio Emilia n. 4259/12 in data 14.11.2012).

Il credito è stato ammesso dal g.d. in sede di verifica per il predetto importo di € 195.434,22, in via meramente chirografaria, con la seguente motivazione: *“ipoteca non consolidata in quanto decreto non definitivo in mancanza di provvedimento ex art. 647 cpc.*

Avverso il decreto del g.d. Interacciai spa ha proposto opposizione con ricorso ex art. 98 l.f., insistendo per l'accoglimento della prelazione ipotecaria.

La curatela del fallimento si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa con vittoria di spese.

La curatela del fallimento si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato e nel merito concludendo per l'infondatezza dell'opposizione.

L'eccezione di improcedibilità va disattesa.

Come affermato dalla Suprema Corte, *“in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, atteso che tale opposizione, ancorché di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, né l'art. 99 l.fall., nell'indicare il contenuto del corrispondente ricorso, impone la necessaria allegazione dell'atto impugnato”* (così Cass. n. 17086/2016).

Si aggiunga che la società opponente ha prodotto tra i propri documenti copia libera integrale dello stato passivo approvato dal g.d.

L'opposizione proposta da Interacciai spa avverso lo stato passivo del fallimento è infondata e va perciò respinta.

A norma dell'art. 96 l.f., il giudice delegato al fallimento provvede sulle domande d'ammissione al passivo con decreto “succintamente motivato”. Ne deriva la piena idoneità, nel caso in esame, della motivazione (pur sintetica) del provvedimento del giudice delegato ad illustrare le ragioni del mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria per l'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e della conseguente ipoteca giudiziale iscritta in difetto di tempestiva pronuncia del decreto ex art. 647 c.p.c.

Le correzioni apposte dal g.d. nel verbale di stato passivo nella parte relativa alla “decisione presa” sono pienamente intellegibili (cfr. art. 46 disp. att. cpc): gli importi e le descrizioni del provvedimento inizialmente proposto risultano totalmente sostituiti - mediante una loro integrale interlineatura - con

l'indicazione chiara dell'importo ammesso e l'aggiunta, tramite nota di richiamo (XX) in calce all'atto della motivazione adottata e sopra testualmente richiamata.

2.2. L'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità è fermo nel ribadire che “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.” (così, Cass. 1650/2014 da cui è tratta la massima, conformi 23202/2013 e 28553/2011).

da parte del curatore in sede di formazione del progetto di stato passivo
Nessuna rilevanza può essere attribuita, inoltre, alla mancata deduzione dell'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e della conseguente ipoteca giudiziale da parte del curatore in sede di formazione del progetto di stato passivo, non trattandosi, all'evidenza, di eccezione in senso stretto.

Nel merito l'opposizione è infondata e va perciò respinta.

Il citato decreto ingiuntivo non è stato opposto dalla società *in bonis*, ma è stato dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 cpc solo il 28.11.2014, allorchè era già intervenuto il fallimento di ISA srl in liquidazione, dichiarato il 4.6.2014 (doc. 1 opposto).

Ne consegue, contrariamente a quanto asserito da Interacciai spa, l'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e della ipoteca giudiziale iscritta sulla base di esso.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo tribunale aderisce, *“in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.”* (così, Cass. 1650/2014; conformi Cass. nn. 23202/2013, 28553/2011 e, di recente, Cass. n. 3987/2016).

La società opponente si limita peraltro a disattendere il principio giurisprudenziale ora richiamato, senza apportare specifici argomenti critici.

Deve dunque ritenersi, alla luce di quanto esposto, che il g.d. abbia correttamente escluso la prelazione ipotecaria, con conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, ogni altra eccezione disattesa,

-rigetta l'opposizione proposta da Interacciai spa avverso lo stato passivo del fallimento di Isa srl in liquidazione;

-condanna la società opponente al pagamento, in favore del fallimento opposto, della somma di € 5.534,00 per compensi (liquidati i valori medi dello scaglione inferiore per le cause di valore indeterminabile per le fasi di studio, introduttiva

e di decisione, esclusa la fase istruttoria in difetto della relativa attività), oltre
15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 7.12.2016

Il Presidente
Dr. Stefano Rosa